



LEGGIMI UTENTE

Aggiornamento 'ACRED955' del 24/03/2026

DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE

1) VARIAZIONI CONTRATTUALI – MARZO 2026

1.1) Ccnl METALMECCANICI ARTIGIANATO (031)

Dal mese di marzo 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nel verbale integrativo del 25/11/2024. L'aumento interessa le tabelle **1031 / 1531** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di novembre 2024 Acred904.

Ricordiamo che la tabella **1531** corrisponde alla paga base conglobata (paga base, contingenza, EDR): agganciando la suddetta tabella occorre bloccare la voce **014** sul servizio Accessori – Voci Fisse a livello di contratto o di ditta.

Ricordiamo, inoltre, che il calcolo dell'imponibile Inail, per i dipendenti part-time, viene effettuato automaticamente sulla base del valore della paga base indicato in busta paga. È quindi disponibile una tabella che consente di escludere, dal suddetto calcolo, il valore dell'ex-indennità di contingenza e dell'EDR: a tale scopo, nei casi in cui viene agganciata la tabella 1531, occorre agganciare anche la tabella **13531** selezionandola dall'elenco delle tabelle contrattuali.

1.2) Ccnl ODONTOTECNICI ARTIGIANATO (034)

Dal mese di marzo 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nel verbale integrativo del 25/11/2024. L'aumento interessa la tabella **1034** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di novembre 2024 Acred904.

1.3) Ccnl ORAFI ARTIGIANATO (037)

Dal mese di marzo 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nel verbale integrativo del 25/11/2024. L'aumento interessa la tabella **1037** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di novembre 2024 Acred904.

1.4) Ccnl COMUNICAZIONE ARTIGIANATO (038)

Dal mese di marzo 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nel verbale integrativo del 25/11/2024. L'aumento interessa le tabelle **1038 – 1638** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di novembre 2024 Acred904.

1.5) Ccnl METALMECCANICI INDUSTRIA (041)

Sulla base dell'accordo del 22/11/2025, è previsto il versamento della contribuzione per la formazione degli apprendisti. Il nuovo contributo deve essere versato entro aprile. Per applicare il calcolo del contributo a carico azienda è possibile indicare la voce **56H** a livello di contratto o di ditta. In automatico, vengono considerati i dipendenti in forza al 31/12/2025 che risultano in forza anche nel mese di marzo 2026. Per ogni dipendente viene calcolato il contributo dovuto, pari a E. 1,50 annuali. Per i dipendenti cessati nei mesi di gennaio e febbraio è necessario indicare la voce **55Z** su un dipendente in forza, indicando nel campo Quantità il numero dei dipendenti cessati: il valore di E. 1,50 viene moltiplicato per il numero di dipendenti indicato nel campo Quantità, il risultato viene riportato nel campo Importo Totale della voce 55Z e lo stesso valore viene sommato nel campo importo Totale della voce 56H (ossia viene sommato al contributo relativo al dipendente sul quale è stata inserita la voce 55Z).

1.6) Ccnl EDILIZIA INDUSTRIA (050)

Dal mese di marzo 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo del 28/01/2025. L'aumento interessa la tabella **1050** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di febbraio 2025 Acred914.

1.7) Ccnl CALZATURE INDUSTRIA (054)

Con la busta paga relativa al mese di marzo 2026, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 27/04/2017. Le modalità per la gestione di tale elemento sono state descritte con gli aggiornamenti di gennaio 2016 Acred594 e marzo 2020 Acred750.

1.8) Ccnl TESSILI INDUSTRIA (055)

Dal mese di marzo 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 11/11/2024. L'aumento interessa la tabella **1555** (aziende terziste del Mezzogiorno) ed è stato predisposto con l'aggiornamento di novembre 2024 Acred903.

1.9) Ccnl GOMMA E PLASTICA CONFAP (062)

Sulla base dell'ipotesi di accordo 23/02/2026, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1062**, alle seguenti decorrenze: marzo 2026 / aprile 2027 / dicembre 2027 / giugno 2028 / dicembre 2028.

Gli aumenti retributivi decorrono dal mese di gennaio 2026: sulla busta paga di marzo, quindi, vengono calcolati automaticamente gli **arretrati** spettanti. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni di orario (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite) relative ai mesi di gennaio e febbraio. La somma risultante è riportata sulla voce **04A**, soggetta a tassazione ordinaria e inclusa nella base di calcolo del Tfr.

Sulla base del suddetto accordo è stata predisposta la voce **46E**, da attivare per integrare al 60% l'assenza per congedo parentale al 30%, per un periodo massimo di 3 mesi. La voce 46E deve essere inserita sulle Variazioni Mensili, in aggiunta alle voci di congedo parentale, senza indicare il riferimento ai giorni di congedo. Vengono automaticamente considerate tutte le ore di congedo usufruite nel mese: qualora una parte del congedo non debba essere integrata, è possibile indicare il numero di ore da integrare nel campo Quantità della voce 46E.

1.10) Ccnl LAVORO DOMESTICO (088)

Con l'aggiornamento di febbraio 2026 Acred952, è stato rilasciato il calcolo automatico degli arretrati per il mese di gennaio, tuttavia nel suddetto calcolo non sono stati considerati gli scatti di anzianità (anch'essi interessati dall'aumento previsto nel verbale sottoscritto in data 11/02/2026).

Con il presente aggiornamento viene predisposto il calcolo automatico, sulla busta paga di marzo, degli arretrati relativi agli scatti di anzianità, sempre in relazione al mese di gennaio. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni di orario (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite) relative al mese di gennaio. La somma risultante è riportata sulla voce **042**, inclusa (in questo caso) nella base di calcolo del Tfr.

1.11) Ccnl NETTEZZA URBANA (089)

Con la busta paga di marzo 2026, viene automaticamente erogata la prima tranché dell'indennità Una-Tantum prevista nell'accordo del 09/12/2025, a copertura del periodo da gennaio a giugno 2025. In caso di cessazione del rapporto, viene erogata automaticamente anche la seconda ed ultima tranché.

Precisiamo che gli importi dell'Una-tantum sono stati calcolati sulla base della scala parametrica in vigore al 2025, in quanto nell'accordo è riportato solamente il valore relativo al livello 3° (nuovo livello C2S). I valori calcolati per l'Una-tantum sono riportati sulla tabella **8089** (colonna 1), agganciata automaticamente.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. Inoltre, si tiene conto della percentuale relativa al part-time o all'apprendistato, rilevando la situazione presente in ogni singolo mese. L'importo erogato è riportato sulla voce **041**, soggetta a tassazione straordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Con la busta paga relativa al mese di marzo 2026, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 6/12/2016. Le modalità per la gestione di tale elemento sono state descritte con l'aggiornamento di gennaio 2018 Acred677.

1.12) Ccnl CREDITO ABI (090)

Dal mese di marzo 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo del 23/11/2023. L'aumento interessa la tabella **1090** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di dicembre 2023 Acred875.

1.13) Ccnl GIORNALISTI (096)

A decorrere dal mese di marzo 2026, sono stati predisposti due nuovi livelli, da agganciare ai dipendenti interessati:

- Direttore (codice livello 11)
- Vice Direttore (codice livello 12)

ATTENZIONE: Nel caso in cui, per il contratto in questione, fossero state definite delle Tabelle Personalizzate, segnaliamo che occorre effettuare una storicizzazione delle suddette tabelle in data 01/03/2026; tale operazione è necessaria anche nel caso in cui non si abbia la necessità di utilizzare i nuovi livelli.

1.14) Ccnl ASSOCIAZIONI UNEBA (108)

Dal mese di marzo 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 20/12/2024. L'aumento interessa la tabella **1108** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di gennaio 2025 Acred910.

1.15) Ccnl COMMERCIO CNAI (125)

Dal mese di marzo 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 21/12/2024. L'aumento interessa la tabella **1125** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di gennaio 2025 Acred910.

1.16) Ccnl ENTI LOCALI (130)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 23/02/2026, sottoscritto da Cisl-Fp, Uil-Fpl e Csa-Ral, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle **1130 / 1530**, alla decorrenza di marzo 2026. La tabella 1130 riporta gli importi per categoria come indicato nel contratto, mentre la tabella 1530 riporta i valori per livello retributivo come riportato da alcune fonti (Cisl, Uil). I nuovi importi sono comprensivi di una parte dell'indennità di comparto, come previsto dal contratto.

Il contratto non è stato sottoscritto da Fp-Cgil, pertanto sono state predisposte le tabelle **1630 / 1730**, che possono essere agganciate in sostituzione rispettivamente delle tabelle 1130 / 1530 qualora non si vogliano applicare gli aumenti.

Gli aumenti retributivi hanno effetto dal mese di gennaio 2024: di conseguenza, con la busta paga relativa al mese di marzo vengono automaticamente erogati gli arretrati spettanti, relativi al periodo gennaio 2024 – febbraio 2026.

Le retribuzioni da considerare per gli arretrati, con l'esclusione dell'indennità di comparto, soggette sono riportate sulla tabella 9130 (agganciata automaticamente): nella prima colonna sono riportati gli importi per livello, nella seconda colonna per categoria. Per attivare l'erogazione degli arretrati occorre indicare la voce **041** sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, riportando il valore '1' nel campo Quantità per applicare gli arretrati differenziati per livello (come sulla tabella 1530) oppure il valore '2' per applicare gli arretrati per categoria (come sulla tabella 1130).

Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni di orario (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite), relative ai singoli mesi del periodo interessato. Dall'importo spettante viene escluso quanto eventualmente fosse già stato erogato a titolo di IVC (voce 016) nello stesso periodo.

La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata, per la parte relativa agli anni 2024 – 2025, e sulla voce 042, soggetta a tassazione ordinaria, per la parte relativa all'anno 2026. Entrambe le voci sono incluse, in questo caso, nella base di calcolo del Tfr.

Sempre sulla base del rinnovo contrattuale del 23/02/2026, dal mese di marzo 2026 è disponibile la maggiorazione per il lavoro a turni festivo infrasettimanale al 100% (voce 286).

1.17) Ccnl VIDEOFONOGRAFICI (142)

Dal mese di marzo 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo del 22/05/2025. L'aumento interessa la tabella **1142** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di giugno 2025 Acred930.

Con la busta paga del mese di marzo, inoltre, viene automaticamente erogata la seconda ed ultima tranche dell'indennità Una-Tantum prevista nell'accordo del 14/04/2025, a copertura del periodo da gennaio 2017 a marzo 2025, per quanto riguarda i dipendenti in forza alla sottoscrizione dell'accordo.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima maturati nel periodo di riferimento, considerando l'eventuale percentuale di part-time e/o di apprendistato relativa ad ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

1.18) Ccnl SERVIZI AUSILIARI (162)

Con la busta paga del mese di marzo 2026, viene automaticamente erogata l'indennità Una-tantum prevista nel suddetto accordo, a copertura del periodo da febbraio 2025 a gennaio 2026.

In caso di cessazione del rapporto, viene erogata automaticamente anche la seconda ed ultima tranche.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di copertura, considerando l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.

La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo all'anno 2025, e sulla voce **050**, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all'anno 2026. Entrambe le voci sono escluse dalla base di calcolo del Tfr.

1.19) Ccnl CHIMICI-CONCIA CONFAPI (166)

Sulla base dell'ipotesi di accordo 23/02/2026, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1166**, alle seguenti decorrenze: marzo 2026 / aprile 2027 / dicembre 2027 / giugno 2028 / dicembre 2028.

Gli aumenti retributivi decorrono dal mese di gennaio 2026: sulla busta paga di marzo, quindi, vengono calcolati automaticamente gli **arretrati** spettanti. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni di orario (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite) relative ai mesi di gennaio e febbraio. La somma risultante è riportata sulla voce **04A**, soggetta a tassazione ordinaria e inclusa nella base di calcolo del Tfr.

Sulla base del suddetto accordo è stata predisposta la voce **46E**, da attivare per integrare al 60% l'assenza per congedo parentale al 30%, per un periodo massimo di 3 mesi. La voce 46E deve essere inserita sulle Variazioni Mensili, in aggiunta alle voci di congedo parentale, senza indicare il riferimento ai giorni di congedo. Vengono automaticamente considerate tutte le ore di congedo usufruite nel mese: qualora una parte del congedo non debba essere integrata, è possibile indicare il numero di ore da integrare nel campo Quantità della voce 46E.

1.20) Ccnl RADIOTELEVISIONI PRIVATE – IMPRESE MINORI (172)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 16/02/2026, dal mese di marzo 2026 è disponibile la nuova maggiorazione del 20% relativa al lavoro festivo notturno (voce 292).

Dal mese di marzo, è disponibile la progressione automatica della retribuzione per l'apprendistato professionalizzante.

La gestione automatica prevede che l'apprendista sia agganciato al livello di destinazione (ossia il livello che otterrà al termine dell'apprendistato), e che venga attivata la voce **02A** sul servizio Voci Fisse, con il valore convenzionale '1' nel campo Quantità (la voce 02A può essere selezionata dall'elenco delle voci al punto 1.2 'Retribuzione complessiva').

Operando in tal modo, in fase di elaborazione viene calcolata automaticamente la retribuzione relativa al secondo livello inferiore nella prima metà del periodo di apprendistato, ed al primo livello inferiore nella seconda metà del periodo di apprendistato, rispetto al livello agganciato nell'inquadramento.

1.21) Ccnl PULIZIA E MULTISERVIZI CONFLAVORO (177)

A seguito di una segnalazione, è stata modificata la causale di versamento del contributo dovuto al fondo assistenza sanitaria FONDOSANI: dal mese di marzo 2026 viene automaticamente attribuita la causale 'SANI', anziché 'EBAP'.

La causale 'EBAP' continua ad essere utilizzata per il versamento delle quote dovute all'ente bilaterale EBISAN.

2) ALTRE VARIAZIONI – MARZO 2026

2.1) DICHIARAZIONI PER NUOVE IMPOSTE SOSTITUTIVE

Come anticipato nella nostra comunicazione del 10/03/2026, abbiamo predisposto un modello di dichiarazione che può essere utilizzato, dai dipendenti, per chiedere al datore di lavoro di non applicare le nuove imposte sostitutive previste dalla legge 30/12/2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026), oppure per comunicare ulteriori redditi da lavoro dipendente percepiti nell'anno 2025, di cui tenere conto per la verifica del superamento dei limiti reddituali previsti.

La stampa della nuova dichiarazione può essere generata tramite il programma '**STADETAS**', riportato sulla procedura Stampe Accessorie al punto 3.2 'Comunicazioni varie' nell'elenco dei programmi disponibili.

La nuova dichiarazione (a differenza di altri modelli analoghi previsti al punto 3.2) non può essere prodotta in forma di fac-simile, ossia come singolo modello senza dati anagrafici, in quanto le indicazioni riportate sulla dichiarazione cambiano in base al tipo di attività dell'azienda e alla data di assunzione del dipendente:

- nel caso in cui l'attività dell'azienda rientri nel settore turismo, sulla dichiarazione non vengono riportate le indicazioni relative all'imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo o a turni; a tale scopo, viene controllato il codice attività Ateco 2007, verificando se rientra tra quelli elencati nell'allegato 1 alla circolare Inps n. 106 del 20/12/2023 (lo stesso elenco utilizzato per compilare il campo 651 della CU, relativo al settore turismo), oppure corrisponda al codice delle aziende termali (960420);
- se il dipendente era già in forza al 31/12/2025, viene riportata l'indicazione relativa ad eventuali *"altri redditi"* derivanti da *"ulteriori rapporti di lavoro dipendente"* svoltisi nell'anno 2025;
- se il dipendente è stato assunto nel 2026, viene riportata una diversa indicazione, in riferimento ad eventuali redditi da lavoro dipendente percepiti nell'anno 2025; in questo caso, inoltre, viene prevista l'indicazione di eventuali maggiorazioni o indennità percepite nell'anno 2026 e già assoggettate a imposta sostitutiva del 15% (per controllare il limite di imponibile di E. 1.500 relativo a tale imposta sostitutiva).

Precisiamo che le indicazioni relative all'assoggettamento a imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti retributivi previsti dai contratti nazionali, sono riportate per tutti i dipendenti, indipendentemente dal CCNL applicato.

Anche le avvertenze, riportate nella stessa pagina della dichiarazione, tengono conto delle suddette condizioni.

La stampa della dichiarazione viene prodotta per tutti i dipendenti in forza (per almeno un giorno) nel periodo compreso tra la Data Iniziale e la Data Finale indicate sulla procedura. Restano sempre esclusi i soggetti diversi dai dipendenti (amministratori, collaboratori, tirocinanti, ecc.) e i lavoratori domestici.

Tramite l'opzione '*Seleziona i soli soggetti assunti nel periodo indicato*', è possibile produrre la stampa soltanto per i dipendenti assunti nel periodo indicato sulla procedura.

Barrando la casella 'Suddivisione per ditta' si ottiene un file di stampa separato per ogni ditta, già convertito in PDF (il codice della ditta viene aggiunto al nome del file di stampa).

La stampa prodotta è 'dichiaraz.detassazioni.pdf' (eventualmente suffissata con il codice della ditta).

Sono presenti le opzioni che consentono di archiviare la stampa prodotta (possono usarle solo gli utenti abilitati al servizio di Archiviazione Documentale). Se viene attivata l'archiviazione, la stampa risulta sempre suddivisa per ditta.

Per gli utenti abilitati anche al servizio Portale del Dipendente, la stampa può essere archiviata per singolo dipendente (barrando l'apposita casella), nel caso in cui si intenda metterla a disposizione dei dipendenti sul Portale.

Precisiamo che le nuove imposte sostitutive devono essere applicate automaticamente dal sostituto d'imposta, a meno che il dipendente chieda di non applicarle, oppure comunichi un importo dei redditi da lavoro dipendente percepiti nell'anno 2025 che comporti la non applicazione delle imposte sostitutive per superamento dei limiti previsti. Di conseguenza, qualora i dipendenti non presentino la dichiarazione con le suddette indicazioni, il sostituto deve applicare le nuove imposte sostitutive, sulla base delle sole informazioni in suo possesso.

Ricordiamo che la gestione delle nuove imposte sostitutive previste dalla Legge di Bilancio 2026 sarà rilasciata con gli aggiornamenti relativi al mese di **aprile 2026** (come anticipato nella nostra comunicazione del 10/03/2026).

2.2) CERTIFICATI DI MALATTIA SU UNIEMENS

A partire dal mese di **marzo 2026**, gli eventi e le indennità di malattia devono essere esposti sulle denunce **Uniemens** secondo le modalità previste dal messaggio Inps n. 3029 del 10/10/2025 (la decorrenza originaria della nuova modalità era gennaio 2026, ma il successivo messaggio n. 3743 del 10/12/2025 l'ha posticipata al mese di marzo).

Come ricordato nella nostra comunicazione del 10/03/2026, la nuova modalità di esposizione prevede l'indicazione del protocollo (PUC) dei certificati di malattia, in relazione a tutti gli eventi e le indennità di malattia.

A tale riguardo, ricordiamo che l'Inps ha messo a disposizione degli intermediari un nuovo servizio, tramite il quale è possibile richiedere una fornitura "massiva" dei certificati di malattia in formato XML, ossia un unico file (trasmesso tramite PEC) nel quale sono riportati i certificati di malattia relativi a tutte le aziende in delega. Le indicazioni operative inerenti a tale servizio sono riportate nel messaggio Inps n. 792 del 06/03/2026.

Segnaliamo che l'Inps ha previsto la possibilità di inviare le denunce Uniemens relative al mese di marzo e ai mesi successivi (fino ad un termine da stabilire) anche senza indicare i protocolli (PUC) dei certificati di malattia: con il messaggio Inps n. 964 del 19/03/2026, infatti, è stata prevista la possibilità di indicare il valore "N" in sostituzione del protocollo dei certificati di malattia, in tutte le sezioni delle denunce Uniemens dove quest'ultimo è richiesto. Dal mese di marzo, comunque, rimane l'obbligo di esporre gli eventi di malattia secondo le nuove modalità.

Con il presente aggiornamento, viene rilasciata la compilazione automatica delle sezioni interessate dagli eventi e dalle indennità di malattia sulle denunce Uniemens, secondo le nuove modalità in vigore dal mese di **marzo 2026**.

IMPORTAZIONE CERTIFICATI MALATTIA

Ricordiamo che è possibile importare i certificati di malattia in formato XML: l'importazione viene effettuata tramite il servizio Presenze – Importazione Certificati, le cui indicazioni operative sono state fornite con apposite comunicazioni e sono riportate nell'Indice Documentazioni al punto **6.2 'Malattia, maternità, congedi e infortunio'**.

Tramite l'importazione dei certificati, è possibile ottenere la generazione automatica degli eventi di malattia, ossia ottenendo la predisposizione automatica delle voci relative all'evento di malattia (carenza, integrazione, indennità Inps, assenza retribuita o non retribuita) sul servizio Presenze – Variazioni Mensili. Tra le voci predisposte automaticamente sono comprese anche quelle relative alla riduzione del trattamento di carenza previsto in alcuni CCNL (i criteri adottati per la generazione automatica delle voci sulle variazioni mensili sono descritti al punto **6.2** sopra citato).

I certificati importati possono essere visualizzati tramite il servizio Presenze – Gestione Certificati, anch'esso descritto nell'Indice Documentazioni al punto **6.2 'Malattia, maternità, congedi e infortunio'**. Tramite tale servizio è anche possibile inserire manualmente i certificati, non solo di malattia ma anche di maternità e di infortunio, generando poi le voci relative agli eventi secondo gli stessi automatismi previsti dal servizio di importazione dei certificati.

Facciamo presente che, sul servizio Presenze – Gestione Certificati, è possibile inserire anche eventuali certificati di malattia “*cartacei*” (casi particolari nei quali non viene fornito il certificato in formato XML). In corrispondenza di tali certificati, deve essere selezionata una delle opzioni previste nel campo ‘Tipologie particolari’: ‘*Certificato cartaceo con protocollo*’ oppure ‘*Certificato cartaceo con data*’, indicando nel campo ‘Protocollo certificato’ rispettivamente il protocollo oppure la data di inizio malattia riportata sul certificato.

Facciamo presente che, se per qualsiasi motivo si preferisce continuare a gestire gli eventi di malattia tramite la finestra ‘Malattia / maternità / infortunio’ sul servizio Presenze – Variazioni Mensili, rimane comunque possibile importare i certificati di malattia, in questo caso senza generare le voci sulle variazioni mensili. A tale scopo, occorre selezionare l’opzione ‘*Non generare le variazioni mensili (importa solo i certificati)*’ nel campo ‘Generazione variazioni mensili’ del servizio Presenze – Importazione Certificati. Così facendo, i certificati saranno comunque utilizzati per compilare la denuncia Uniemens (se l’importazione viene effettuata dopo aver elaborato il mese interessato, occorrerà rigenerare le denunce Uniemens per ottenere l’esposizione della malattia con le informazioni relative ai certificati).

INDICAZIONE MALATTIA SU UNIEMENS

La nuova modalità di indicazione della malattia su Uniemens, prevede che sia i periodi di assenza per malattia, sia le indennità conguagliate, vengano dettagliate sulla base dei certificati di malattia. Per identificare i singoli certificati viene riportato il protocollo (PUC) nelle varie sezioni della denuncia interessate dall’indicazione della malattia.

Gli eventi di malattia continuano ad essere indicati nella sezione ‘**Settimane**’, ma adesso devono essere riportati anche nella sezione ‘**Calendario**’: in quest’ultima sezione vanno indicati anche gli eventi di durata inferiore a 7 giorni. In corrispondenza di ogni giorno interessato dall’evento deve essere riportato il protocollo del relativo certificato; inoltre, è prevista una particolare modalità di indicazione del “tipo di copertura” giornaliera (descritta più avanti).

La differenza da accreditare (riportata sul servizio ‘Settimane’) deve essere adesso dettagliata per singolo certificato.

L’indennità di malattia erogata, deve essere adesso conguagliata indicandola nella sezione ‘**Info Causali**’ (anziché nella sezione ‘Prestazioni’), anche in questo caso dettagliata tra i singoli certificati di malattia.

Occorre sottolineare che, dai certificati di malattia, non viene rilevato solo il protocollo (PUC) da indicare nelle varie sezioni interessate, ma anche altre informazioni necessarie per la corretta compilazione della denuncia: in particolare, viene rilevata la data di inizio dell’evento (ossia la data riportata sul certificato di inizio), necessaria per individuare il periodo di “carezza”, per il quale è prevista una particolare indicazione nella sezione ‘Calendario’.

A seguito di quanto stabilito dal messaggio Inps n. 964 sopra citato, le denunce Uniemens interessate dagli eventi di malattia possono essere trasmesse anche senza indicare il protocollo dei certificati di malattia, almeno fino a quando l'Inps non deciderà di rendere effettivamente obbligatoria tale informazione. Le nuove modalità di indicazione della malattia vanno adottate anche in assenza dei certificati, riportando 'N' in luogo del protocollo.

Di seguito sono descritti, sinteticamente, i criteri adottati per esporre gli eventi e le indennità di malattia sulle denunce Uniemens, a partire dal mese di **marzo 2026**, sia in presenza che in assenza dei certificati:

- Nella sezione 'Settimane' la malattia continua ad essere esposta come in precedenza, ossia in relazione ai soli eventi di durata pari o superiore a 7 giorni, indicando il codice evento '**MAL**' in corrispondenza delle singole settimane interessate. Ricordiamo che la malattia non viene esposta (anche se di durata superiore a 7 giorni) qualora sia presente esclusivamente la retribuzione al 100% a carico del datore di lavoro. Inoltre, ricordiamo che in ogni settimana interessata viene indicato il tipo copertura '**2**' se è presente una retribuzione parziale a carico del datore di lavoro, oppure '**1**' se non è presente alcuna retribuzione a carico del datore di lavoro.

Facciamo inoltre presente che, secondo quanto comunicato dall'Inps ad Assosoftware, la sezione 'Settimane' continuerà ad essere considerata per determinare la contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

- La differenza da accreditare, riportata nella tabella 'Eventi' del servizio Uniemens – Settimane, continua ad essere determinata come in precedenza (ossia per i soli eventi di durata pari o superiore a 7 giorni), tuttavia dal mese di marzo viene ulteriormente dettagliata in base ai singoli certificati di malattia.

L'importo della differenza da accreditare inerente al singolo certificato (tra quelli relativi agli eventi di durata pari o superiore a 7 giorni), è riportato automaticamente nella nuova tabella 'Eventi malattia', sempre sul servizio Uniemens – Settimane. Su tale tabella, ogni certificato è identificato dal PUC, oppure dal protocollo o dalla data di inizio in caso di certificato "cartaceo" (in tali casi viene compilato anche il campo Tipo). Qualora non siano presenti i certificati di malattia, viene generato un unico rigo con 'N' nel campo Protocollo.

Ricordiamo che l'importo della differenza da accreditare deve essere sempre arrotondato all'euro: gli importi relativi ai singoli certificati vengono perciò arrotondati all'euro, ma sull'importo relativo all'ultimo certificato viene "scaricata" l'eventuale differenza derivante dagli arrotondamenti, rispetto alla differenza da accreditare complessiva riportata sulla preesistente tabella 'Eventi'.

- Nella sezione 'Calendario' vengono riportati tutti gli eventi di malattia, compresi quelli di durata inferiore a 7 giorni. Restano esclusi soltanto gli eventi di malattia che prevedono esclusivamente la retribuzione al 100% a carico del datore di lavoro (analogamente a quanto avviene nella sezione 'Settimane').

In corrispondenza di ogni giorno interessato dall'evento, viene riportato il codice evento '**MAL**' ed il PUC del certificato, oppure il protocollo o la data di inizio in caso di certificato "cartaceo" (in tali casi viene compilato anche il campo Tipologia Particolare). Qualora non siano presenti i certificati di malattia, nei giorni interessati dall'evento viene riportato 'N' nel campo Protocollo.

Per ogni giorno interessato dall'evento viene compilato anche il Tipo di copertura, secondo i seguenti criteri:

- per gli eventi di durata inferiore a 7 giorni:
 - '0' in corrispondenza di tutti i giorni dell'evento;
- per gli eventi di durata pari o superiore a 7 giorni:
 - '0' in corrispondenza dei giorni di "carenza" (primi 3 giorni dell'evento);
 - '0' in corrispondenza dei giorni di sabato e domenica (indipendentemente dai giorni effettivi di riposo, non contemplati nel messaggio Inps n. 3029 sopra citato);
 - '1' nei giorni dal lunedì al venerdì (successivi alla carenza) nei quali non è presente alcuna retribuzione, neppure parziale, a carico del datore di lavoro;
 - '2' nei giorni dal lunedì al venerdì (successivi alla carenza) nei quali è presente una retribuzione, anche parziale, a carico del datore di lavoro.
- L'indennità di malattia viene riportata nella sezione 'Info Causali', sulla nuova causale '0058', indicando il periodo di competenza, corrispondente al mese della denuncia (in caso di presenze "differite" viene indicato il mese precedente). L'indennità di malattia da congruare viene ripartita tra i certificati presenti: a tale scopo viene escluso il periodo di "carenza" e si tiene conto dell'eventuale riduzione per i periodi di ricovero. Nel campo Identificativo viene riportato il PUC del certificato, oppure il protocollo o la data di inizio in caso di certificato "cartaceo" (in tali casi viene riportato anche il valore convenzionale 'A' per il protocollo o 'B' per la data, tali valori vengono poi esclusi dal file XML della denuncia). In assenza di certificati, viene generata una sola occorrenza della causale '0058', indicando il valore 'N' nel campo Identificativo.

Occorre sottolineare che, se sono presenti i certificati di malattia, la sezione 'Calendario' viene compilata considerando tutti i certificati relativi ad uno stesso evento (individuato dal certificato di inizio malattia), compresi quelli che ricadono nel mese precedente e nel mese successivo rispetto al mese della denuncia. Tale criterio risulta utile, in particolare, per compilare il tipo di copertura giornaliero, il quale dipende dalla durata dell'evento e richiede di individuare con certezza il periodo di "carenza" (ossia i primi 3 giorni dall'inizio dell'evento). In assenza dei certificati, il tipo di copertura deve essere ricavato dalle voci riportate sulle Variazioni Mensili, ma in questo modo non è sempre possibile stabilire con certezza il periodo di "carenza" nel senso richiesto per la sezione 'Calendario' (primi 3 giorni dall'inizio dell'evento), non avendo a disposizione il certificato di inizio malattia. Ribadiamo, quindi, che è consigliabile importare i certificati di malattia, con o senza la generazione automatica delle voci sulle Variazioni Mensili, al fine di ottenere l'esposizione dell'evento di malattia, sulla denuncia Uniemens, secondo le nuove modalità previste dal mese di marzo.

Ricordiamo che i dati delle denunce Uniemens vengono generati automaticamente dall'elaborazione mensile delle ditte, sia tramite la nuova procedura Gestione Mensile Ditte, sia tramite la vecchia procedura Elaborazione Mensile Ditte.

Ricordiamo, inoltre, che i dati delle denunce Uniemens possono essere rigenerati (senza rielaborare le buste paga) tramite la procedura Rigenerazione Dati Uniemens, disponibile su *Amministratore Paghe* -> *Procedure di elaborazione e stampa*: in tal modo, vengono comunque perse le eventuali modifiche effettuate sui servizi Uniemens.

Dal momento che la nuova modalità di esposizione della malattia potrebbe comportare la necessità di rigenerare i dati delle denunce, a causa di variazioni o rettifiche di natura formale, per il primo mese di applicazione (marzo 2026) consigliamo di non effettuare modifiche sui servizi Uniemens, fino al momento in cui si intende effettuare l'invio delle denunce (in quanto tali modifiche andrebbero perse nel caso che fosse necessario rigenerare i dati delle denunce).

Nella fase di generazione dei dati Uniemens, ossia sulle procedure di elaborazione mensile delle ditte, vengono emesse alcune segnalazioni non bloccanti sulla stampa 'err-dipendenti.UNI', in presenza delle seguenti condizioni:

- assenza dei certificati in presenza di un evento di malattia sulle variazioni mensili; in tale condizione viene riportato il valore 'N' in luogo del protocollo del certificato e la denuncia può essere comunque trasmessa;
- presenza di certificati in assenza dell'evento di malattia sulle variazioni mensili; in tale condizione, non viene riportato l'evento di malattia sulla denuncia Uniemens;
- sovrapposizione di certificati in uno o più giorni dell'evento; viene riportato il protocollo del certificato meno recente (per fare riferimento al certificato di inizio, qualora si sovrapponga un certificato di continuazione);
- arrotondamento troppo elevato nella ripartizione della differenza da accreditare tra i singoli certificati; viene emessa tale segnalazione quando la differenza dovuta all'arrotondamento è maggiore di 3 euro;
- arrotondamento troppo elevato nella ripartizione dell'indennità da conguagliare tra i singoli certificati; viene emessa tale segnalazione quando la differenza dovuta all'arrotondamento è maggiore di 1 euro.

CASI PARTICOLARI

Per quanto riguarda i dipendenti ex-Enpals (settori sport / spettacolo), precisiamo che la sezione 'Settimane' continua a non essere compilata, mentre nella sezione 'Calendario' (che veniva già compilata per gli eventi di malattia) è stata aggiunta l'indicazione del protocollo dei certificati (oppure 'N' in assenza dei certificati). Anche per tali soggetti, la differenza da accreditare viene adesso ripartita tra i singoli certificati, e l'indennità di malattia da conguagliare viene riportata nella sezione 'Info Causali' sulla causale '0058', suddivisa tra i singoli certificati.

Precisiamo che, per i dipendenti ex-Enpals, la nuova modalità di indicazione della malattia sulla denuncia Uniemens è stata predisposta sulla base di una "bozza" di messaggio fornito dall'Inps ad Assosoftware, quindi è possibile che debba essere modificata al momento della pubblicazione del messaggio definitivo.

Relativamente alle aziende che utilizzano le presenze "differite", sulle denunce Uniemens del mese di marzo vengono conguagliate le indennità di malattia relative al mese di febbraio. Come già detto, nella sezione 'Info Causali' tali indennità vengono riportate sulla causale '0058' indicando il mese precedente (febbraio). Per il solo mese di marzo, viene riportato il valore 'N' nel campo Identificativo della causale '0058' (anche in presenza dei certificati di malattia). Il protocollo dei certificati sarà riportato sulla causale '0058' a partire dalle denunce Uniemens del mese di aprile, ossia per le indennità di malattia relative al mese di marzo, a seguito di un apposito aggiornamento. Con tale aggiornamento sarà predisposta anche la compilazione delle altre sezioni interessate (Calendario, differenza da accreditare) operando in rettifica sulle denunce del mese precedente, secondo i criteri già adesso adottati in caso di presenze "differite".

Segnaliamo, infine, che con gli aggiornamenti dei prossimi mesi, saranno predisposti i seguenti automatismi:

- gestione automatica dei periodi di scopertura tra due certificati consecutivi (inizio / continuazione), qualora la scopertura interessi le sole giornate di sabato e domenica e tali giornate non siano lavorative; la gestione di tale situazione sarà predisposta secondo le indicazioni fornite dall'Inps ad Assosoftware;
- generazione automatica dell'evento di malattia sulle variazioni mensili anche in presenza di due cedolini nello stesso mese; allo stato attuale, l'evento di malattia viene generato soltanto sul cedolino di fine mese, emettendo una segnalazione di errore qualora l'evento interessi anche il cedolino di inizio mese.

2.3) FONDO TESORERIA – NUOVI OBBLIGHI

Con l'aggiornamento di febbraio 2026 Acred952, abbiamo fornito le indicazioni per individuare e gestire le aziende che rientrano nell'obbligo di versamento del TFR al Fondo Tesoreria dall'anno 2026, secondo i nuovi criteri previsti dalla Legge di Bilancio 2026 e riportati nella circolare Inps n. 12 del 5/02/2026. Il suddetto obbligo riguarda le aziende che nell'anno 2025 hanno avuto un numero medio di dipendenti pari o superiore a 60 (restano invariati i criteri relativi alle aziende che raggiungono la media di 50 dipendenti nell'anno di inizio dell'attività).

Ad integrazione di quanto indicato nell'aggiornamento Acred952 sopra citato, segnaliamo che sulle aziende per le quali è scattato l'obbligo di versamento al Fondo Tesoreria dall'anno 2026, occorre inserire la voce **69W** sulle Voci Fisse a livello di ditta, indicando il valore convenzionale '1' nel campo Quantità.

La voce 69W ha la funzione di indicare che si tratta del primo anno di versamento al Fondo Tesoreria: così facendo, viene bloccato il versamento delle quote arretrate per i dipendenti che scelgono la destinazione del TFR nei primi mesi dell'anno 2026. La voce 69W è disponibile nell'elenco delle Voci Fisse al punto 3.1.3 Altre gestioni Inps.

Ricordiamo che il versamento delle quote arretrate relative al mese di gennaio, ed eventualmente anche di febbraio, sarà gestito in automatico sull'elaborazione del mese di aprile 2026, utilizzando la nuova causale 'CF05' prevista, a tale scopo, dalla circolare Inps n. 12/2026 sopra citata

Sempre ad integrazione di quanto indicato nell'aggiornamento Acred952, segnaliamo che sulla stampa di controllo utilizzata per determinare il numero medio di dipendenti, generata dal programma 'MEDIATFR' sulla procedura Stampe Accessorie (1.3 'Stampe di controllo' nell'elenco dei programmi disponibili), è possibile indicare un numero di giorni inferiore a 312, qualora si intenda fare riferimento ad un periodo inferiore all'anno.

Ricordiamo che, per determinare la media dei dipendenti relativa all'intero anno, vengono considerati 312 giorni convenzionali, equivalenti a 26 giorni mensili per 12 mesi, come indicato nella circolare Inps n. 70 del 3/04/2007 (aggiornamento di aprile 2007 Acred310). Nel caso in cui l'attività dell'azienda sia ridotta ad una sola parte dell'anno (ad esempio, le aziende stagionali), è possibile indicare un numero di giorni inferiore a 312: in tal caso, tuttavia, occorre eseguire il programma 'MEDIATFR' selezionando la singola ditta interessata.

2.4) INCENTIVO POSTICIPO PENSIONAMENTO

Ricordiamo che, con l'aggiornamento di luglio 2024 Acred897, è stata rilasciata la voce **54Z**, da utilizzare per gestire l'incentivo post-pensionamento secondo le modalità stabilite dalla circolare Inps n. 82 del 22/09/2023. Nella circolare era indicato che i contributi restituiti al dipendente erano fiscalmente imponibili.

Nella circolare 102 del 16/06/2025, l'incentivo post-pensionamento è stato prolungato per il triennio 2025 – 2027, ma a differenza di quanto indicato nella circolare del 2023, i contributi restituiti al dipendente sono fiscalmente esenti.

Di conseguenza, con il presente aggiornamento viene rilasciata un'opzione per rendere esenti i suddetti contributi: a tale scopo occorre inserire la nuova voce **OFA** sulle Voci Fisse dei dipendenti interessati (la voce si trova nell'elenco delle voci disponibili al punto 3.1.4 'Sgravi ed esoneri Inps'). Precisiamo che la voce OFA deve essere inserita in aggiunta alla voce 54Z, nei casi previsti dalla circolare Inps n. 102/2025 sopra citata.